



richiamati, si assume la *responsabilità* dell'adempimento.

La norma introduce potenzialità relevantissime, quanto alla teorica delle *responsabilità*.

Altrove il costituente ha definito, secondo tipologie strettamente evocate in termini di tecnicismo, le responsabilità secondo natura giuridica.

In quest'ultima accezione, funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono "direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative".

Si intuisce, altresì, che, nell'accezione ora proposta, il regime delle responsabilità accede all'area giuridica delle patologie accertate in presenza di "atti compiuti in violazione di diritti".

La responsabilità delle funzioni è violazione di diritti, ma non solo questo.

Accede al modello della fisiologia della *funzione*, al dovere di *fare*, perché l'azione migliore (efficacia, efficienza e produttività), misurabile non solo in termini di legalità violabile, possa significare una *societas* migliore.

**Sara Domianello**

(Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico  
nell'Università degli Studi di Messina)

**Il pensiero di Maria Cristina Folliero  
nell'ambito degli studi di Diritto ecclesiastico e canonico**

Sono grata al Dipartimento e ai miei colleghi salernitani per l'occasione che mi hanno offerto quest'oggi.

L'omaggio che rendiamo ai familiari di Maria Cristina Folliero vuol essere un segno tangibile di sincera riconoscenza da parte di noi tutti per averla quotidianamente sostenuta, con il loro amore coniugale e filiale, nella realizzazione del progetto di vita che l'ha portata ad affermarsi e confermarsi negli anni come un punto di riferimento, oltre che per parenti e amici, anche per molti colleghi, studenti, allievi e concittadini.

Un punto di riferimento che, mi preme subito sottolineare, è destinato a rivelarsi autorevole e solido, anche oltre la stessa vita terrena di Cristina.

Se mi perdonate di ironizzare a Suo modo proprio qui, oserei addirittura commentare con Lei che, anzi, il valore del Suo lascito spirituale,



scientifico e accademico ha potuto essere oggi finalmente riconosciuto in pubblico e sotto varie forme anche dalle persone che, quando Lei era in carne e ossa, non sono riuscite a trovare l'umiltà e il coraggio necessari per condividere le Sue giuste battaglie o per sostenere un confronto aperto e leale con l'intelligenza, lo stile sottilmente provocatorio, l'argomentare serrato e, non ultime, l'onestà e la coerenza che La caratterizzavano.

Non dubito che questo tesoro di umanità e professionalità accumulato negli anni grazie all'impegno di Cristina saprà essere adeguatamente custodito e valorizzato.

Per parte mia, non posso che ribadire quanto dell'opera scientifica di Cristina ho già scritto anni addietro su invito del Direttore di una rivista straniera.

Si tratta di un'opera che, non solo a mio avviso, rende un omaggio non trascurabile e duraturo agli studi di diritto ecclesiastico e canonico.

Un'opera interamente ispirata all'autentica passione scientifica e sempre orientata allo sforzo di stringere contemporaneamente in un solo abbraccio le esperienze di studio passate, presenti e future, per riuscire a cogliere ed evidenziare il filo rosso che le collega.

Sforzo, questo, inconsueto.

Apprezzabile sicuramente anzitutto dal punto di vista didattico, perché alimenta quel tipo di trasmissione del sapere che mira a stimolare - invece che a frenare e controllare, indottrinando i lettori - la crescita e la diffusione del libero pensiero.

Ma apprezzabile ancora di più come un modello, un esempio di quel tipo - ormai rarissimo - di ricerca scientifica che evita di ridursi a mero riassunto descrittivo e ripetitivo dei risultati raggiunti nel tempo da un singolo studioso e mira invece a guadagnarsi un posto all'interno di un orientamento interpretativo che vanti una portata - spaziale, temporale e sperimentale - "di scuola".

Il Maestro, la Collega e gli Allievi di Cristina ne sono la testimonianza.

E, non a caso, per poter gustare la lettura degli studi di Cristina occorre possedere il buon palato di quelli che io ho chiamato i "giuristi-visionari" e che Lei ha definito "i moderni *Clerici vagantes*". Bisogna cioè procurarsi quel particolare talento, fatto di "rigore e curiosità" ma anche di doti intuitive, che spinge a caccia continua di "indizi" ogni studente e studioso animato da spirito sostanzialmente avventuriero e da sete inesauribile di scoperte.

Il Visionario è, per l'appunto, quel giurista che, del diritto positivo non si ferma prudentemente a descrivere soltanto la *crosta*, ma, dandosi il coraggio di scavare in profondità, ricerca e studia il *magma*, il sacro fuoco,



l'essenza vitale più intima e nascosta, con l'obiettivo ambizioso di riuscire a coglierne e segnalarne in tempo, onestamente, il divenire più prossimo, (ancora) non visibile ma (già) incorso.

A costituire il principale interesse di "quel brulicante presepe viaggiante che oggi si chiama comunità scientifica" - ha scritto infatti testualmente Cristina - sono proprio le "trasformazioni in preparazione", i "punti d'appoggio su cui un certo assetto normativo ruoterà su se stesso, pronto a diventare qualche cosa di nuovo e diverso".

Ecco perché allora, nel ricordarla in un volume di Atti che ne raccolgono l'ultima relazione a convegno, il prof. Antonio Vitale ha confessato il proprio imbarazzo nel constatare che Lei "scavava negli istituti studiati con una profondità" che, a Suo modesto dire, Lui non sarebbe mai stato capace di raggiungere.

Il pensiero scientifico di Cristina è pertanto apprezzabile, in primo luogo, quale contributo offerto a una riflessione non superficiale né distratta sui temi, assai delicati e complessi, dell'intimo legame che unisce il diritto ecclesiastico ai principi - "non scritti" - di legalità e di laicità.

Nell'analisi dei temi da Lei affrontati emerge uno sforzo continuo di mantenersi rigorosa e approfondita, evitando con cura di cedere alla pur pressante richiesta del mercato di studi che semplifichino e snelliscano al massimo i problemi di maggiore attualità.

L'unica concessione che forse Cristina ha riservato ai tempi d'oggi è di *forma* e consiste nella scelta di un *linguaggio* marcatamente discorsivo e fortemente incisivo, quasi plastico, spesso divertente ma mai banale.

La scelta Le si addice caratterialmente ma, con molta probabilità, esprime l'intento di riuscire a catturare e tener viva l'attenzione di lettori che, volenti o nolenti, oggi si ritrovano allenati sempre meglio ad ascoltare e a osservare in fretta, piuttosto che a ragionare con calma, sulle multiformi espressioni del pensiero.

Di contro, dal punto di vista *sostanziale*, il pensiero di Cristina non fa sconti di nessun genere a chi voglia o sia tenuto ad approfondirlo. L'impegno appassionato che ne trasuda è mirato a trasmettere alle nuove generazioni di studenti e ricercatori una serie di messaggi che Lei considera importanti.

Uno di questi messaggi potrebbe apparire conservatore e invece ha la vista assai lunga di cui parlavo prima: è quello per cui bisogna non trascurare e studiare a fondo il diritto ecclesiastico interno, prodotto a livello nazionale, perché, una volta sperimentata la qualifica di *soft law* più che di *hard law* delle normative internazionali e comunitarie, il vecchio Stato-Nazione, che sembrava spacciato, torna "ad apparire il luogo politico ove una Costituzione esistente e garante delle libertà fondamentali sia in



grado - come nel caso della libertà religiosa - di mantenerle vitali, effettive, insomma esercitabili”.

Purché badino a non riesumare il tipo di nazionalismo che, ostacolandone l’universalizzazione, tornerebbe a ridurre i diritti di libertà religiosa a privilegi riservati da uno Stato sovrano esclusivamente ai propri cittadini, c’è da augurarsi che i futuri giuristi recepiscano questo messaggio.

Se infatti, come ormai appare sempre più evidente, una *giusta dose* di offerta pubblica profana di laicità civile e libertà religiosa deve ritenersi indispensabile per incentivare gli stessi investimenti di capitali privati nel settore, frenati dai costi troppo elevati da affrontare a doversi assumere in via esclusiva tutti i rischi della fornitura, bisogna che la competenza ad attuare l’intervento pubblico profano sia ripartita secondo un criterio adeguato tra tutti i diversi livelli di governo: quello infranazionale, quello nazionale e quello sovranazionale.

A spingere nella direzione di un riassetto finale pluriarticolato nel posizionamento delle pubbliche offerte all’interno dello spazio giuridico profano sono state non a caso negli ultimi anni le rivendicazioni identitarie avanzate in ambito regionale piuttosto che europeo. Appare corretto indicare pertanto sempre e soltanto in capo alle unità nazionali la competenza a provvedere all’offerta di assicurazioni sociali surrogatorie del mercato, offerta per sostenere la quale persino l’azione pubblica esige una diversificazione del rischio che non potrebbe essere realizzata in ambiti spaziali troppo ristretti.

Altrettanto persuasivo appare il convincimento di Cristina che nessuno dei partecipanti all’opera di produzione e controllo del diritto, in quanto responsabile di un fattore principe di regolazione e stabilizzazione della società, può fingere di ignorare i valori che sostanziano la concezione minima, procedurale, della laicità, abdicando “in favore delle Chiese la produzione e la selezione dei valori *formanti*”; perché ciò equivarrebbe a diffondere una concezione pastorale della laicità come “impegno a conferire, attraverso il diritto, un pensiero unico e un’impronta confessionista alla società”, e riproporrebbe l’antica “*potestas indirecta in temporalibus*” sotto la nuova veste di una politica neo-centrista rinunciataria a fronte dei compiti istituzionali affidati dalla Costituzione repubblicana ai poteri di uno Stato resi nel proprio ordine indipendenti da qualsiasi chiesa.

Sul punto, delicatissimo, l’analisi condotta da Cristina ha denunciato l’operazione manipolatoria probabilmente responsabile dell’attuazione incompleta e imperfetta ricevuta sino a oggi dal modello di laicità aperta progettato nella nostra Costituzione, evidenziando a ragione come le Chiese individuino nella modernità dell’Occidente le “condizioni favorevoli” per



offrirsi di somministrare un “supplemento d’anima”, un *budget* di valori, destinato a colmare un vuoto assiologico in realtà soltanto presunto o, peggio, artificiosamente costruito per impaurire l’immaginario collettivo e allarmare l’opinione pubblica.

In effetti, le manipolazioni di testi e concetti giuridici vengono utilizzate molto spesso per riuscire a contrabbandare come naturali processi di forzata conversione in valori profani, assunti come storicamente e culturalmente radicati, di valori non-profani, affermati e imposti come “verità” attraverso l’esercizio di un potere storicamente e culturalmente conquistato con l’uso di prevaricazioni e inganni.

Insegnare a studenti e ricercatori come fare a riconoscere le tecniche e gli esiti di simili operazioni manipolatorie equivale pertanto a offrire indirettamente un contributo all’opera di perfezionamento e completamento dell’attuazione costituzionale.

Applicato alle opere di cosiddetta “laicizzazione” delle norme generali, dettate per tutti senza distinzioni di religione, l’insegnamento risulta prezioso.

È infatti assai diffusa nel nostro paese l’opinione che *laicizzare* il diritto comune equivalga a depurarlo integralmente di contenuto valoriale, sino a renderne le istituzioni totalmente asettiche dal punto di vista assiologico. Ma questa opinione non si è formata e diffusa spontaneamente, sulla base di una distaccata osservazione collettiva della realtà giuridica dell’Italia repubblicana. Essa è stata elaborata, e continua a essere propagandata più o meno esplicitamente, sia dai teorici ufficiali della famosa neutralità dei cosiddetti Stati separatisti, sia dai teorici ufficiali delle altrettante famose radici cristiane d’ogni Stato europeo.

In realtà, il significato autentico del processo di laicizzazione delle norme generali profane, lungi dall’essere quello di rinunciare al compimento di qualsiasi autonoma scelta di valore, è piuttosto quello di liberare da incrostazioni e orpelli non-profani i valori che si pretende di affermare per tutti senza distinzioni di religione.

Ma l’utilità di analisi come quelle svolte da Cristina, severamente critiche verso le concezioni falsate della laicità civile, va oltre. Perché, se la norma generale ha in realtà soltanto il dovere di scegliere valori ancorabili a giustificazioni indipendenti dalle convinzioni religiose di ciascuno, allora può rivelarsi *falsato* anche il giudizio negativo che si è formato e diffuso nell’opinione pubblica italiana in merito alla necessità costituzionale di mantenere un diritto ecclesiastico, diretto a disciplinare in modo speciale o, in via unilaterale, la libertà/generica eguale per tutte le confessioni religiose, o, in via bilaterale, la libertà/specifica di una confessione o di un ceppo di confessioni soltanto.



Il pensiero scientifico di Cristina appare tutto rivolto, da questo secondo punto di vista, a restituire il suo autentico significato, oltre che al diritto comune laicizzato, anche alle norme speciali prodotte da sistemi profani per dare contenuti democratici e laici alla fondamentale libertà di convinzioni in materia religiosa.

È del resto compito proprio dell'ecclesiasticista individuare, analizzare e monitorare il *funzionamento ordinario* d'ogni canale attraverso il quale i sistemi giuridici profani, che pretendono di operare, in un dato momento storico, su territori o ambienti socio-politico-culturali di variabile ampiezza, provvedono ad alimentare processi di adattamento del singolo individuo o gruppo o istituzione al confronto con la molteplicità e varietà delle forme identitarie rappresentate a qualsiasi livello nei contesti territoriali o ambientali di specifico riferimento.

Nel senso che il ruolo attuale dell'ecclesiasticista è quello del perito specializzato nelle tecniche di funzionamento di quei particolari *strumenti* giuridici, anche di natura squisitamente metodologica o procedurale come il principio di legalità e il principio di laicità, attraverso i quali sistemi profani garantiscono al proprio interno la circolazione democratica di valori sostenuti da sistemi "non-profani", più o meno propriamente giuridici.

Il pensiero scientifico di Cristina ha contribuito, dunque, a renderci avvertiti che se il post-confessionismo italiano si riducesse alla deregolamentazione giuridica degli interessi religiosi, abbandonati a sé stessi nel nome di una presunta pertinenza più all'antropologia e alla filosofia che non al diritto, allora si ridurrebbe significativamente anche il grado di legalità e di laicità del nostro ordinamento. E risulterebbero di conseguenza sacrificati i valori che tali principi sottendono: la certezza sugli effetti delle proprie azioni, l'eguaglianza formale, l'a-confessionalità e l'autodeterminazione individuale e collettiva.

Si tratta evidentemente di un contributo che, come ho detto all'inizio, è destinato a rivelarsi nel tempo tanto autorevole quanto duraturo e che permetterà a questa Scuola di continuare a onorare, come ha fatto Cristina, la prestigiosa istituzione accademica in cui è nata e si è rafforzata.